


CONSIGLIO COMUNALE

<p>Servizio: URBANISTICA</p> <p>atti allegati</p> <p>1) _____</p> <p>2) _____</p> <p>3) _____</p> <p>4) _____</p> <p>5) _____</p>	<p>DELIBERA</p> <p><input type="checkbox"/> meramente esecutiva</p> <p><input type="checkbox"/> immediatamente eseguibile</p>
---	--

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 06-11-15 N.46

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 1 DELLA LR 11/04 E AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 3 LEGGE 61/85, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA NEL COMPENDIO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI E PER MODIFICHE AD AREE A STANDARD NELLE AREE LIMITROFE.


visto: l'Assessore

Testo firmato:  Firmato

COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO PER IL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dlgs.267/2000 art. 49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole  Firmato

Il Responsabile del servizio
MAZZERO ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n. 55 del 29 novembre 2000 è stata adottata la Variante Generale al PRG, approvata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2124 del 11/07/2003 di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85 della Variante al Piano Regolatore Generale di Volpago del Montello;
- che con deliberazione consiliare n. 40 del 29 settembre 2003 il Consiglio Comunale ha preso atto dell'approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale di Volpago del Montello;
- che con deliberazione consiliare n. 50 del 30.12.2013 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di assetto del Territorio (PAT);

DATO ATTO che la Regione Veneto, con DGRV n. 235 del 03.03.2015, ha concesso al Comune di Volpago un contributo di € 110.000,00 per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI DEL VENETO, relativo alla *“riqualificazione di una parte dell'area comunale del compendio dell'Ex Convento dei Nonantolani”* per la realizzazione di un'area sosta camper;

VISTO il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo alla *“riqualificazione paesaggistica di una parte dell'area comunale del compendio Ex Convento dei Nonantolani”* per la realizzazione di un'area sosta camper:

RICORDATO che il progetto preliminare di *“recupero dell'immobile di interesse storico-artistico di Ca' Bressa denominato “Ex Convento dei Nonantolani”*” è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 255 del 19 dicembre 2007, mentre il progetto definitivo e quello esecutivo sono stati approvati, rispettivamente, con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 205 del 23 dicembre 2009 e n. 81 del 27 aprile 2011;

ATTESO che l'area in questione, sia quella a nord interessata dal progetto di *“riqualificazione paesaggistica di una parte dell'area comunale del compendio Ex Convento dei Nonantolani”*, che quella a sud interessata dal progetto di *“recupero dell'immobile di interesse storico-artistico di Ca' Bressa denominato “Ex Convento dei Nonantolani”*”, è destinata attualmente dal PRG vigente come zona facente parte di un piano urbanistico attuativo: ZTO C2.2/N3 Residenziale di espansione. La superficie territoriale del PUA è di circa 5128 mq e con un'edificabilità assegnata di 9013 mc/mq; l'area di proprietà comunale all'interno del PUA è di 5128 mq.;

RITENUTO di dover procedere a conformare la destinazione d'uso delle aree ai progetti sopra richiamati;

CONSIDERATO che, relativamente all'area a nord dove è prevista la *riqualificazione paesaggistica di una parte dell'area comunale del compendio Ex Convento dei Nonantolani”* per la realizzazione di un'area sosta camper, l'atto del Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del DPR 08.06.2001 n. 327 e dell'art. 98 comma 1 del DPR 163/2006;

RITENUTO quindi di procedere, per l'area a nord, all'approvazione del progetto preliminare di *“riqualificazione paesaggistica di una parte dell'area comunale del compendio Ex Convento dei Nonantolani”* per la realizzazione di un'area sosta camper, con adozione di variante urbanistica parziale per modificare la destinazione urbanistica dell'area comunale, attualmente a residenza, con potenzialità di 2035 mc circa, in zona destinata a parcheggio (Fd-95) di circa 1158 mq, eliminando quindi la destinazione residenziale, prescindendo dalla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del DPR 327/2001 poiché l'area è di proprietà comunale;

VISTO che con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2015 – *“Approvazione progetto preliminare ed adozione variante urbanistica parziale ai sensi dell'art. 48*

comma 1 bis della LR 11/04 e ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. f), h) LR 61/85, per la realizzazione di opera pubblica nel compendio ex convento dei Nonantolani", è stato approvato il progetto preliminare che prevedeva l'adozione contestuale della variante urbanistica ai sensi proprio del DPR 327/2001 e dell'art. 98 c. 1 del DPR 163/2006 per la parte a nord ed ai sensi dell'art. 50 c. 4 per le altre aree.

RITENUTO quindi necessario provvedere alla riadozione della variante ai sensi dell'art. 50 comma 3 della LR 61/85 per la presenza del vincolo assegnato all'edificio ex-Nonantolani che non consente varianti urbanistiche parziali ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della stessa legge;

RITENUTO inoltre di dover procedere, per l'area a sud, a conformare la destinazione d'uso dell'area al progetto di "*recupero dell'immobile di interesse storico-artistico di Ca' Bressa denominato "Ex Convento dei Nonantolani"*" con variante urbanistica parziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 della LR 11/04 e ai sensi dell'art. 50 comma 3 della Legge Regionale n. 61/85 per modificare l'area attualmente destinata a residenza con potenzialità di 6978 mc spettanti al Comune, in zona destinata a attrezzature di interesse comune (Fb-15-37) di circa 3970 mq, eliminando quindi la destinazione residenziale sull'area comunale; che risulta inoltre procedere alla modifica parziale di alcune area di proprietà comunale, sempre limitrofe all'area del compendio ex-Nonantolani per la creazione di passaggio pedonale e la modifica parziale di area a standard (parcheggi e verde attrezzato);

CONSIDERATO che tali modifiche comportano una variazione della cartografia del Piano Regolatore Generale;

APPURATO che le varianti sono migliorative dal punto di vista del dimensionamento degli standard urbanistici in quanto riduce gli abitanti teorici di circa 60 unità e aumenta la dotazione di attrezzature pubbliche: parcheggio (Fd-95) di circa 1158 mq e zona destinata ad attrezzature di interesse comune (Fb-15-37) di circa 3970 mq; nella tabella riassuntiva del dimensionamento sono ripotati nel dettaglio i valori ed il calcolo relativo al fabbisogno degli standard;

VISTO che la variante proposta è coerente con la pianificazione urbanistica del comune ed è pertinente alla normativa regionale vigente in materia di adozione di varianti al PRG prima dell'approvazione del primo PAT (Piano di Assetto del Territorio), ai sensi dell'art. 48 comma 1 della L.R. n. 11 del 23/04/2004;

ATTESO che l'art. 48 comma 1 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che, fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall'art. 50, commi 3 e da 4 a 8 e 16 della L.R. 61/85;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione della variante parziale al Piano Regolatore Generale, per le aree del compendio "*Ex Convento dei Nonantolani*" ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del DPR 08.06.2001 n. 327 ed art. 98 comma 1 del DPR 163/2006 ed ai sensi dell'art. 50 comma 3 della L.R. 61/1985 e smi (per l'area a nord) ed ai sensi dell'art. 50 comma 3 della L.R. 61/1985 e smi. (per l'area a sud e delle aree limitrofe), che saranno approvate con lo stesso procedimento del piano originario, secondo quanto stabilito dagli art. 44 e seguenti della L.R. 61/85 e smi;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha affidato l'incarico all'Ufficio Tecnico Urbanistica, per la Redazione di varianti parziali oggetto della presente delibera;

VALUTATE le modifiche apportate alla cartografia di P.R.G. dalla presente variante ed esaminati gli elaborati di progetto di seguito riportati:

VARIANTE 55-56.3 – Variante per modifica area zona residenziale di proprietà comunale area ex Nonantolani ed altre aree limitrofe.

- Relazione tecnica;

- Verifica del Dimensionamento;
- Documentazione fotografica
- Estratti di mappa, CTR e ortofoto;
- Verifica di compatibilità idraulica;
- Stralcio della cartografia di base con individuazione delle varianti parziali;
- Stralcio tavola n. 4 – Carta delle trasformabilità del PAT adottato;
- Stralci della Tavola 13.1.1 – Planimetrie Piano Vigente– Scala 1:5000;
- Stralcio Tavole 13.3.2 – Planimetrie Piano Vigente – Scala 1:2000;
- Stralci della Tavola 13.1.1 – Planimetrie Piano Variante – Scala 1:5000;
- Stralcio Tavole 13.3.2 – Planimetrie Piano Variante – Scala 1:2000;

DATO ATTO che, in ordine all'adozione della Variante al PRG e prima della delibera di valutazione delle osservazioni e controdeduzioni, saranno acquisiti i seguenti pareri:

- parere igienico-sanitario dell'ULSS n. 8, espresso ai sensi delle leggi regionali n. 78/1980 e 54/1982;
- Parere di Compatibilità idraulica ai sensi della DGRV N. 3637 del 13.12.2002 riguardante la variante parziale;
- e che, in relazione al tipo di modifiche apportate al P.R.G dalla presente variante parziale, sarà valutata l'acquisizione di ulteriori pareri eventualmente necessari;

VISTO il parere istruttorio dell'ufficio tecnico urbanistica;

VISTE le Leggi Regionali n. 11/2004 e n. 61/1985 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 42 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'area attività produttive, edilizia privata e urbanistica;

CON VOTI favorevoli ____, contrari __ ed astenuti ____;

D E L I B E R A

1. di adottare la variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'art. 48 comma 1 della L.R. 11/2004 e smi e ai sensi dell'art. 50 comma 3 della L.R. 61/1985 e smi, redatta dall'ufficio tecnico comunale – settore urbanistica, agli atti dell'ufficio e consistente in: modifica delle aree del compendio *“Ex Convento dei Nonantolani”*, di cui per l'area a nord è previsto il mutamento da zona residenziale ad area per la sosta dei camper; per l'area a sud la trasformazione da zona residenziale a zona per interesse comune Fb - *biblioteca e sala riunioni*; per le aree limitrofe la creazione di un percorso pedonale, la modifica di alcune aree a standard da parcheggio a verde attrezzato e viceversa:

VARIANTE 55-56.3 – Variante per modifica area zona residenziale di proprietà comunale area ex Nonantolani ed altre aree limitrofe, composta dai seguenti elaborati agli atti:

- Relazione tecnica;
- Verifica del Dimensionamento;
- Documentazione fotografica
- Estratti di mappa, CTR e ortofoto;
- Verifica di compatibilità idraulica;
- Stralcio della cartografia di base con individuazione delle varianti parziali;
- Stralcio tavola n. 4 – Carta delle trasformabilità del PAT adottato;
- Stralci della Tavola 13.1.1 – Planimetrie Piano Vigente– Scala 1:5000;
- Stralcio Tavole 13.3.2 – Planimetrie Piano Vigente – Scala 1:2000;
- Stralci della Tavola 13.1.1 – Planimetrie Piano Variante – Scala 1:5000;

➤ Stralcio Tavole 13.3.2 – Planimetrie Piano Variante – Scala 1:2000;

2. di disporre l'attivazione della procedura di cui all'art. 50, comma 3, della legge regionale 61/1985, e successive integrazioni e modificazioni, provvedendo al deposito della variante parziale entro 8 giorni dall'adozione, e mettendola a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la segreteria del Comune e della Provincia affinché, nei successivi 30 giorni, chiunque possa presentare osservazioni alla variante adottata. Il Comune con propria deliberazione si esprime sulle osservazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Nei successivi 8 giorni il Sindaco trasmette alla Provincia il Piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del Comune;
3. di provvedere a dare notizia dell'avvenuto deposito della variante mediante avviso da pubblicare all'albo del Comune e della Provincia, nonché mediante l'affissione di manifesti;
4. di dare atto che alle zone interessate dalla variante saranno applicate, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 61/1985, le misure di salvaguardia secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902, come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517, fino all'entrata in vigore della variante stessa.
5. di dare atto che le misure di salvaguardia di cui al punto precedente non si applicano per i procedimenti autorizzatori in corso alla data di adozione della presente Variante.